



Valli Chisone e Germanasca

C.F. 94571810012

Sede Legale: Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (TO) - Tel.: 0121-802511 – Fax: 0121-802540

E-mail: segreteria@unionevallichisonegermanasca.it – PEC: info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 7 del 06.05.2016

Art. 1 - Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni deleganti.
3. A seguito di specifiche eventuali convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da tre componenti nominati dalla Giunta, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio culturale (secondo i criteri definiti all'art. 4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.4-10229 e successiva rettifica della D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313). La Giunta nomina i componenti della Commissione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 della Legge Regionale citata e del criterio della multidisciplinarietà dei componenti.
2. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
3. La Giunta procede alla nomina dei membri effettivi, e indica, se possibile, una lista di tre supplenti, cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
4. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare dei Comuni deleganti se costituite, oppure essere dipendenti dei Comuni deleganti.
5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali e quelli Circostrizionali dei Comuni deleganti ed il Presidente, Assessori e Consiglieri dell'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca.

Art.3 - Nomina della Commissione, durata e compensi

1. La Commissione del paesaggio è nominata con atto della Giunta, previa istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, a seguito di acquisizione, valutazione e comparazione dei curricula presentati dai candidati interessati, è operativa dal momento della nomina.
2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
3. La Giunta, contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione, ne designa il Presidente ed un Vice Presidente.
4. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Esecutiva e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 45 giorni dalla scadenza.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza é dichiarata dalla Giunta.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.

Articolo 4 - Organi e procedure

1. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile dell'Area Tecnica.

2. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della segreteria di Commissione.

3. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, o posta elettronica.

4. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a due giorni.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.

9. Il funzionario della Commissione il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari, redige il verbale della seduta su schede preventivamente numerate e cura i rapporti con i Comuni e con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori.

Articolo 5 - Obbligo di astensione

1. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

2. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

3. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica.

Articolo 6 - Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto, oltre che sulla base della verifica istruttoria redatta a cura della struttura.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. I tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione hanno diritto ad assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
6. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
7. Ogni dodici mesi la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta Esecutiva ed ai Comuni deleganti. Al termine del proprio mandato, la relazione conclusiva viene consegnata alla nuova Commissione, perché possa servire anche ad eventuali aggiornamenti utili all'ulteriore definizione del documento guida.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non indicato dal presente regolamento valgono le prescrizioni di legge vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dallo Statuto dell'Unione.